



E.

## **Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (promozione della piazza economica) negli anni 2020–2023**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 8 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visto l'articolo 7 della legge federale del 5 ottobre 2007<sup>3</sup> che promuove

l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 febbraio 2019<sup>4</sup>,

*decreta:*

### **Art. 1**

Per il finanziamento della promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera (promozione della piazza economica) negli anni 2020–2023 è approvato un limite di spesa di 17,6 milioni di franchi.

### **Art. 2**

Il limite di spesa si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di luglio 2018 (101,8 punti; dic. 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sui tassi di rincaro:

2020: +0,9 per cento

2021: +1,0 per cento

2022: +1,0 per cento

2023: +1,0 per cento

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 172.010

<sup>3</sup> RS 194.2

<sup>4</sup> FF 2019 2035

**Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.